



COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con D.C. n. 54 del 23/11/2016 e modificato
con D.C. n.....del.....del Comune di Val Brembilla**

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dal Comune in osservanza dei disposti previsti dall'art. 3 della L.R. 31/80:

“I Comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico e assicurano l'accesso agli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”.

Art.2 Bacini di utenza

Il Comune, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in base alle esigenze, priorità e compatibilità di intervento, provvede alla determinazione dei bacini di utenza per la più organica ed omogenea strutturazione del servizio stesso.

Art.3 Pagamento del servizio

Gli utenti delle Scuole Materne e delle Scuole Primarie (già Elementari) e Secondaria di primo grado (già Medie) del territorio, sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio di trasporto a seconda delle loro capacità contributive (Art.10 L.R. 31/1980), nonché in funzione della situazione economica del nucleo familiare, con riguardo al reddito ISEE così come definito dalla normativa vigente in materia.

La definizione della quota di compartecipazione risponde a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, ma devono essere garantite, per analogia, le risorse pubbliche necessarie a dare continuità agli stessi servizi a cui accede il cittadino.

Il servizio comunale competente, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con adeguato provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l'accesso alla prestazione sociale agevolata, costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

Art.4 Riduzione per famiglie numerose

Per le famiglie con più bambini iscritti al servizio la tariffa viene ridotta per il secondo figlio e successivi secondo quanto stabilito ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art.5 Iscrizioni

I richiedenti il servizio devono produrre all'ufficio scuola del Comune, entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno, la domanda di iscrizione al servizio su apposito modulo comunale. Il mancato rispetto della precisa scadenza di presentazione dell'iscrizione al servizio (comma 1 del presente articolo), comporta l'applicazione di una penalità di € 25,00.

Art.6 Agevolazioni tariffarie

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 3 del presente regolamento, i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE del nucleo familiare. L'attestazione ISEE, rilasciata secondo la normativa vigente in materia, deve essere in corso di validità. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo. La presentazione dell'attestazione ISEE non è soggetta al termine di cui al comma 1 dell'art. 5, ma il beneficio derivante non si applica alle rette già emesse.

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta il pagamento della tariffa più elevata.

Art.7 Servizi di linea pubblica

Gli alunni che utilizzano per recarsi a scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del capoluogo di Val Brembilla) i servizi di linea pubblica, pagheranno l'abbonamento direttamente alla ditta concessionaria del trasporto di linea secondo le tariffe da questa applicate, rimanendo il rapporto fra ditta di trasporto e utente estraneo alla sfera di giuridica del Comune di Val Brembilla.

Art.8 Riduzioni

Gli alunni che utilizzano la linea pubblica avranno diritto alle riduzioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Gli aventi diritto godranno delle riduzioni mediante rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale della differenza fra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbero pagato usufruendo del trasporto scolastico comunale e dei benefici di cui ai richiamati articoli.

Il rimborso sarà concesso a seguito di presentazione dei seguenti documenti:

- fotocopia dei documenti di viaggio comprovanti la spesa sostenuta;
- documentazione di cui all'art. 6, per la richiesta di riduzione ex art. 3;
- dichiarazione del numero totale di figli che usufruiscono di servizi di trasporto comunali o di linea, per la richiesta di riduzione ex art. 4;

Art.9 Esenzioni

Gli alunni che, per motivi di organizzazione familiare, utilizzano per esclusivi fini di trasporto scolastico sia la linea pubblica sia la linea comunale, sono esentati dalla compartecipazione alla spesa previa presentazione di adeguata domanda secondo le modalità previste all'art. 8.

Art.10 Validità del servizio

Il servizio trasporto ha validità annua, pertanto l'iscrizione a tale servizio comporta il pagamento dell'intera retta, anche se non usufruito per intero.

Art.11 Deroghe

In deroga a quanto disposto all'art. 5 comma 2:

- Per gli alunni la cui famiglia iscrive per la prima volta un figlio al servizio di trasporto scolastico comunale;

In deroga a quanto disposto all'art. 10:

- Per alunni che usufruiscono del servizio successivamente alla data del 31 dicembre non è dovuta la penale ex art. 5 c. 2; è dovuto il pagamento della sola seconda rata calcolata sulle mensilità effettivamente godute;
- Le rinunce al servizio durante l'anno scolastico devono trovare debita giustificazione scritta, da inoltrarsi all'Ufficio Pubblica Istruzione, e comportano l'esenzione dal pagamento della seconda rata se prodotte entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, qualora prodotte successivamente sarà dovuto il pagamento anche della seconda rata calcolata sulle mensilità effettivamente godute.

Art.12 Modalità di pagamento delle tariffe

Gli avvisi di pagamento rette vengono fatti recapitare alle singole famiglie interessate da parte dell'ufficio competente e/o Ragioneria nei periodi:

- dal 10 al 30 Novembre per la prima rata
- dal 10 al 30 Aprile per la seconda rata

I versamenti devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti scadenze:

- dal 01 al 20 Dicembre per la prima rata
- dal 01 al 20 Maggio per la seconda rata

Si provvederà all'applicazione degli interessi legali alle famiglie che non adempiano ai versamenti nei tempi prescritti.

Art.13 Trattamento dei dati

L'ufficio scuola del comune utilizzerà i dati personali degli interessati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (679/2016/UE), ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

Art.14 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla pubblica istruzione, alle leggi in materia di trasporto scolastico, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

Art.15 Entrata in vigore

Il Presente Regolamento costituito di n. 15 articoli entra in vigore dalla data della sua approvazione.